

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
(ORDINANZA)**
**15 LUGLIO 1997**
**GIUDICE: DE CAROLIS**
**PARTI: EDITORIALE**
**LA REPUBBLICA**  
(avv. Barra Caracciolo)

**R.C.S. EDITORI**  
(avv. Schlesinger)

**EDITORIALE VESUVIO**  
(avv. Cesaro)

**Concorrenza sleale •**  
**Quotidiani • Vendita**  
**abbinata di due giornali •**  
**Vendita sotto costo • Prova**  
**• Mancanza •**  
**Provvedimenti cautelari •**  
**Inammissibilità**

*Va rigettata la richiesta di inibitoria nei confronti della vendita di un quotidiano nazionale*

*abbinata ad un quotidiano locale, edito da una società dal primo controllata, in mancanza di prova incombente sull'istanza, dell'inferiorità del prezzo di vendita al costo.*

**I**l Giudice designato dott. Giuseppe De Carolis, sciogliendo la riserva, osserva:

Con ricorso ex artt. 669 *bis* e segg. e 700 c.p.c. depositato il 20.6.1997 l'Editoriale La Repubblica s.p.a., premesso che dal 19.5.1997 i quotidiani « Il Corriere della Sera » e « Corriere del Mezzogiorno », editi rispettivamente dalla R.C.S. Editori s.p.a. e dall'Editoriale Vesuvio s.r.l., venivano commercializzati congiuntamente nella sola Regione Campania ad un prezzo complessivo dapprima di lire 1.000 e poi di lire 1.500, comunque non remunerativo in quanto inferiore ai costi, e che tale attività costituiva concorrenza sleale e, comunque, illecita, chiedeva emettersi in via di urgenza provvedimento di inibizione della attività in questione. Fissata dal G.D. la comparizione delle parti, si costituivano sia la R.C.S. che l'Editoriale Vesuvio, le quali con diverse argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sollevata dalla resistente Editoriale Vesuvio, la quale sostiene la competenza territoriale e funzionale della Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 33 co. 2 legge 10.10.1990 n. 287.

Trattandosi di procedimento cautelare « *ante causam* » il giudice competente ai sensi dell'art. 669 ter è quello « competente a conoscere del merito ».

Pertanto, al fine di individuare il giudice competente deve aversi riguardo alla domanda di merito alla quale è preordinato il richiesto provvedimento di urgenza, che risulta espressamente indicata nel ricorso (pag.

\* I precedenti — con vario esito — della questione dell'abbinamento di quotidiani sono rappresentati dai diversi provvedimenti del Tribunale di Trieste (29 luglio 1994, 13 settembre 1994) e del Tribunale di Ravenna (13 agosto 1994, 12 settembre 1994) pubblicati in questa Rivista 1995, 53, con ampia nota di V. MELI, *Vendita sotto costo come atto di concorrenza sleale: la giurisprudenza ancora al bivio (osservazioni a margine della vicenda giudiziaria dei « giornali-panino »)*. Tali deci-

sioni son commentate anche da A. ATTI, *Vendita sotto costo e « giornali-panino »*, in *Contratto e impr.* 1995, 1; nonché da M. BOSSARD, *Vendita sotto costo e concorrenza sleale*, in *N.G.C.C.* 1996, I, 18.

Va segnalata una ulteriore decisione in materia (Trib. Salerno 16 maggio 1997, Edisalerno c. Edizione del Roma) con esito opposto (concessione dell'inibitoria) e che verrà pubblicata nel prossimo fascicolo della Rivista.

19). A ben vedere, però, le domande di merito indicate nel ricorso sono almeno due: la prima ha per oggetto l'accertamento della natura di concorrenza sleale dell'attività delle resistenti per violazione dell'art. 2598 n. 3, c.p.c., la seconda, subordinata rispetto alla prima, ha per oggetto l'accertamento della natura illecita dell'attività delle resistenti per violazione di norme pubblicistiche e, in particolare, per violazione dell'art. 2 legge 10.10.1990 n. 287.

Ricorre, quindi, nel caso di specie, come correttamente osservato dalla resistente Editoriale Vesuvio nella memoria depositata il 10.7.1997, l'ipotesi di cui all'art. 104 c.p.c.

In ordine alla prima domanda sussiste indubbiamente la competenza territoriale del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 19 c.p.c., avendo la resistente Editoriale Vesuvio sede in Napoli. In ordine alla seconda domanda deve, invece, ritenersi sussistente la competenza della Corte di Appello di Napoli, la quale, ai sensi dell'art. 33 co. 2 legge 10.10.1990 n. 287, è competente per tutte le azioni di nullità e di risarcimento del danno nonché per i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della predetta legge.

Trattandosi di domande suscettibili di essere decise separatamente e non avendo la domanda per la quale è competente la Corte di Appello carattere di pregiudizialità rispetto a quella di competenza del Tribunale, ritiene questo giudicante che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 34 c.p.c., invocato dalla resistente Editoriale Vesuvio, e che ben possa essere decisa la domanda della ricorrente di emissione di provvedimento di urgenza relativa alla violazione dell'art. 2598 n. 3 c.p.c., dovendosi invece dichiarare la incompetenza del giudice adito solo in ordine alla domanda di emissione di provvedimento di urgenza relativa alla violazione dell'art. 2 legge 10.10.1990, domanda alla quale, peraltro, la ricorrente ha espressamente rinunciato nella memoria depositata il 7.7.1997 esimando questo giudicante dalla pronuncia di incompetenza limitata a tale domanda.

Deve poi essere esaminata l'eccezione sollevata dalle resistenti di inammissibilità della domanda di emissione del provvedimento cautelare di inibizione perché lo stesso avrebbe effetti equivalenti ad un sequestro e, pertanto, non sarebbe consentito dall'art. 21 co. 3 della Costituzione, che limita la possibilità di sequestro della stampa ai soli casi ivi espressamente indicati, tra i quali non rientra quello per cui è causa.

L'eccezione è infondata. Nel caso di specie, infatti, la ricorrente non ha chiesto la inibizione assoluta della commercializzazione dei quotidiani editi dalle resistenti, che potrebbe, effettivamente, essere assimilata ad un sequestro, producendone gli stessi effetti, ma si è limitata a chiedere l'inibizione della commercializzazione dei giornali in questione al prezzo attuale, ritenuto non remunerativo, che non impedirebbe in alcun modo alle resistenti di continuare a vendere i giornali in oggetto, sia pure ad un prezzo superiore.

Passiamo ora ad esaminare il merito della causa. Il presupposto su cui si fonda il ricorso è che la vendita congiunta dei due quotidiani editi dalle resistenti ad un prezzo complessivo di lire 1000 o anche di lire 1.500 costituirebbe una vendita sottocosto o, addirittura, una vendita a prezzo vile e, come tale, attività di concorrenza sleale in contrasto con l'art. 2598 n. 3 c.c. e con altre norme di natura pubblicistica e di carattere imperativo.

È principio ormai consolidato nella giurisprudenza e condiviso da questo giudicante che la vendita sottocosto, quando non venga praticata a scopo meramente promozionale o comunque per brevi periodi temporali, ma in modo sistematico e a tempo indeterminato, costituisce attività di concorrenza sleale, in quanto altera le regole del mercato e, in particolare, consente al concorrente economicamente più forte di approfittare di tale maggiore forza economica, che può consentirgli di operare in perdita per un lungo periodo, per spazzare via dal mercato la concorrenza ed imporre un regime monopolistico, rivalendosi poi con l'aumento dei prezzi successivo alla conquista del mercato.

Nel caso in esame, il prezzo a cui bisogna far riferimento al fine di accertare se sussista vendita sistematica sottocosto è quello attualmente praticato di lire 1.500, non essendo rilevante il prezzo promozionale di lire 1.000, praticato per il primo mese di uscita.

Trattandosi nella specie di giornali l'accertamento dei costi e dei profitti riveste un carattere di particolare complessità. Ciò in particolare in quanto il ricavo non è costituito soltanto dal prezzo di copertina pagato dagli acquirenti delle copie del giornale, ma anche e soprattutto dagli introiti derivanti dalle inserzioni pubblicitarie, introiti che sono direttamente proporzionali alla diffusione del giornale.

Tuttavia la ricorrente, a cui incombe l'onere della prova del «*fumus boni juris*», fornisce una serie di argomenti presuntivi che dimostrerebbero la sussistenza nel caso di specie di una vendita sottocosto che si fondano essenzialmente sulla circostanza, peraltro non contestata in fatto dalle resistenti, che il Corriere della Sera + il Corriere del Mezzogiorno costituiscono due quotidiani distinti, con due autonome e distinte testate, con due diverse società editrici, con due diverse e ben distinte redazioni e due diversi stampatori.

Partendo da ciò e considerata la situazione attuale del mercato dei quotidiani, che vengono tutti venduti più o meno allo stesso prezzo di circa lire 1.500, la ricorrente conclude che non è possibile che le ditte resistenti riescano a coprire i costi vendendo congiuntamente i due giornali ad un prezzo complessivo di lire 1.500, pari a quello al quale vengono venduti tutti gli altri quotidiani da soli, compreso lo stesso Corriere della Sera, che nel resto d'Italia continua ad essere venduto da solo allo stesso prezzo di lire 1.500.

Ad avviso di questo giudicante gli argomenti posti dalla ricorrente a sostegno della propria tesi non sono convincenti.

In primo luogo va detto che il caso in esame è diverso da quelli a cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali di merito citati ed allegati dalle parti ed allegati da parte resistente (in particolare Tribunale Trieste 19.7.1994, 18.8.1994 e 13.9.1994, Tribunale di Ravenna 13.8.1994 e 12.9.1994 e Pretura di Genova 21.9.1992).

In tutti i casi predetti, infatti, si trattava della vendita abbinata di due giornali preesistenti, che fino a quel momento erano stati venduti separatamente ciascuno ad un prezzo di mercato e che da un certo punto in poi venivano venduti insieme ad un prezzo complessivo pari a circa quello di ciascun giornale da solo e, quindi, con una riduzione complessiva di circa il 50% rispetto al prezzo precedente. In particolare, nei casi affrontati dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Ravenna, in cui è stata ritenuta sussistente la concorrenza sleale, il giornale abbinato aveva mantenuto la propria autonomia editoriale, oltre che redazionale, mentre nel caso

esaminato dalla pretura di Genova, in cui parte resistente era proprio l'Editoriale Repubblica e nel quale non è stata ravvisata concorrenza sleale, il giornale locale abbinato, che nella specie era il « Lavoro » di Genova, aveva perso la propria autonomia editoriale, essendo stato acquistato ed incorporato dal quotidiano La Repubblica e trasformato in supplemento quotidiano della stessa, pur mantenendo la propria testata.

Nel caso in esame, invece, il Corriere del Mezzogiorno non è mai stato venduto separatamente, in quanto non è mai esistito come giornale completo ed autonomo, ma fin dalla sua uscita è stato sempre venduto congiuntamente al Corriere della Sera. Il Corriere del Mezzogiorno, quindi, non potendo essere mai acquistato separatamente dal Corriere della Sera, si presenta sostanzialmente come un supplemento di quest'ultimo, contenente esclusivamente notizie di interesse locale. Ciò che lo differenzia, però, dai supplementi e dalle pagine di notizie locali normalmente contenuti nelle edizioni locali dei quotidiani nazionali, tra cui lo stesso « La Repubblica », che hanno più o meno lo stesso numero di pagine del Corriere del Mezzogiorno e della cui liceità nessuno ha mai dubitato, è il diverso grado di autonomia, che non è soltanto redazionale, ma anche editoriale, in quanto il Corriere del Mezzogiorno risulta edito da una società diversa dalla società editrice del Corriere della Sera, ancorché controllata da quest'ultima, e risulta avere anche un diverso direttore responsabile.

Il quesito che si pone a questo giudicante è, quindi, se queste caratteristiche di autonomia, quantomeno formale, del Corriere del Mezzogiorno, che rivestono un carattere di obbiettiva novità rispetto ai supplementi e alle pagine di notizie locali tradizionalmente allegati ai quotidiani nazionali, siano idonee a far ritenere che l'allegazione del Corriere del Mezzogiorno al Corriere della Sera, mantenendo invariato il prezzo di lire 1.500, costituisca un'ipotesi di vendita sottocosto.

La risposta è negativa.

La circostanza che la R.C.S. anziché produrre un proprio supplemento locale, eventualmente dotandosi di una redazione locale, abbia affidato ad un'altra società editrice, peraltro da lei controllata, il compito di realizzare tale prodotto in modo autonomo, non è, infatti, idonea di per sé ad incidere sul costo del prodotto complessivo Corriere della Sera + Corriere del Mezzogiorno, che rimarrebbe presumibilmente invariato anche se a produrlo fosse unicamente la R.C.S. Eppure in tale ultimo caso nessuno potrebbe dubitare della legittimità della condotta della R.C.S., che sarebbe del tutto uguale a quella tenuta dagli altri editori di giornali, tra cui lo stesso « La Repubblica », che sono soliti allegare ai propri quotidiani supplementi e pagine locali pur mantenendo invariato il prezzo. In altre parole, non vi è alcun elemento per ritenere che il costo di un supplemento in tutto e per tutto identico al Corriere del Mezzogiorno, ma edito dalla stessa R.C.S. ed avente lo stesso direttore responsabile del Corriere della Sera, avrebbe per ciò solo costi inferiori.

In definitiva, l'irrilevanza delle argomentazioni poste dalla ricorrente a sostegno della propria tesi risulta evidente ove si pensi che le stesse verrebbero automaticamente meno se domani la R.C.S., editrice del Corriere della Sera, acquistasse il Corriere del Mezzogiorno dall'Editoriale Vesuvio e sostituisse l'attuale direttore responsabile nominando in sua vece, almeno formalmente, lo stesso direttore del Corriere della Sera. Eppure

l'operazione sopra indicata, non dissimile, per quello che ci riguarda, da quella posta in essere dalla stessa Editoriale La Repubblica a Genova con l'acquisto del quotidiano « Il Lavoro », non comporterebbe di per sé una diminuzione dei costi del prodotto complessivo Corriere della Sera + Corriere del Mezzogiorno.

Le considerazioni di cui sopra inducono, quindi, a ritenere che nessun elemento può trarsi, al fine di affermare la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di vendita sottocosto, dalla circostanza che il Corriere della Sera ed il Corriere del Mezzogiorno siano editi da due società diverse ed abbiano un diverso direttore responsabile.

Né risulta decisiva, al fine di affermare la sussistenza della vendita sottocosto, la circostanza che tutti gli altri quotidiani italiani vengono venduti da soli ad un prezzo di circa lire 1.500 e che lo stesso Corriere della Sera continua ad essere venduto da solo nel resto d'Italia allo stesso prezzo di lire 1.500, al quale in Campania viene venduto congiuntamente al Corriere del Mezzogiorno.

Non vi è dubbio, infatti, che il prodotto complessivo Corriere della Sera + Corriere del Mezzogiorno abbia dei costi maggiori del Corriere della Sera da solo, ma non vi è alcun elemento per ritenere che tale maggior costo sia tale da assorbire interamente il profitto e da comportare addirittura una perdita per ciascuna copia venduta, come sostenuto da parte ricorrente, alla quale incombeva l'onere della prova del proprio assunto.

Né, d'altra parte, può ritenersi illegittimo in regime di libera concorrenza il solo fatto di vendere il proprio prodotto ad un prezzo inferiore a quello praticato dai concorrenti, quando non vi sia prova che il prezzo in questione sia addirittura inferiore al costo del prodotto.

Per quanto sopra esposto deve pertanto ritenersi che il ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare il « *fumus boni juris* », né a tale carenza probatoria potrebbe ovviarsi con una consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare la sussistenza della asserita vendita sottocosto, considerato, oltre tutto, che i tempi inevitabilmente lunghi di un accertamento di tale complessità appaiono difficilmente compatibili con le esigenze di celerità e di urgenza proprie del rito cautelare scelto dalla ricorrente.

Ma neppure può dirsi provata la sussistenza del requisito del « *periculum in mora* », che secondo la ricorrente consisterebbe nel pericolo di distrazione e sviamento della clientela causato dall'attività di concorrenza asseritamente sleale posta in essere dalle resistenti.

In primo luogo va osservato che i giornali e, in particolare, i quotidiani di informazione e di opinione sono una merce assai poco fungibile, rispetto alla quale le differenze di prezzo dell'ordine di poche centinaia di lire non incidono se non in misura molto limitata sulla scelta del consumatore, che appartiene per lo più ad una fascia sociale medio-alta ed è motivato all'acquisto dell'uno o dell'altro quotidiano più che altro dalle proprie affinità culturali, ideologiche e politiche con la linea del giornale.

Nel caso di specie, poi, l'offerta del Corriere della Sera più il Corriere del Mezzogiorno, cioè un giornale nazionale più un giornale contenente esclusivamente notizie locali, non si presenta sostanzialmente molto diversa, a parità di prezzo, da quella del quotidiano La Repubblica, al quale nell'edizione napoletana sono allegate numerose pagine contenenti notizie locali realizzate dalla redazione napoletana. Anche sotto questo profilo, infatti, il dato formale che il Corriere della Sera e il Corriere

del Mezzogiorno abbiano una diversa società editrice e un diverso direttore responsabile, mentre le pagine locali dell'edizione napoletana della « Repubblica » sono editte dalla stessa Editoriale la Repubblica con lo stesso direttore responsabile, non assume rilevanza, in quanto si tratta di un dato che non è di immediata percezione da parte del lettore/acquirente e neppure di particolare interesse per lo stesso.

Insomma, se si prescinde dalle eventuali differenze qualitative e di contenuti tra i due giornali in questione, che non hanno ovviamente rilievo in questa sede, non vi è allo stato alcun elemento per ritenere che un lettore napoletano del quotidiano « La Repubblica », che in tale giornale trova già inserite numerose pagine di notizie locali, debba determinarsi, a parità di prezzo, ad acquistare il Corriere della Sera con allegato il Corriere del Mezzogiorno, cioè un prodotto sostanzialmente simile a quello da lui già abitualmente acquistato con l'unico elemento di novità del maggior grado di autonomia dell'allegato contenente le notizie locali, presentato sotto forma di testata autonoma.

In conclusione deve, pertanto, rigettarsi la domanda di emissione di provvedimento cautelare proposta con il ricorso per mancanza dei requisiti di legge.

Ricorrono giusti motivi, in considerazione della complessità della questione e della sua novità rispetto ai precedenti giurisprudenziali, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M. — Il Giudice designato così provvede:

— rigetta la domanda di emissione di provvedimento cautelare proposta con ricorso depositato il 20.6.1997 dall'Editoriale La Repubblica s.p.a. nei confronti della R.C.S. Editori s.p.a. e dell'Editoriale Vesuvio s.r.l.;

— dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.